



***AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER OPERATORI CUCINIERI***

**Art 1 – PREMESSA**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “*Codice dei Contratti pubblici*”

D.Lgs. 81/2015 “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”

Linee guida ANAC n.4

Deliberazione della Giunta comunale 14 marzo 2019, n. 101, “*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-202*”

Il Comune di Firenze – Direzione Istruzione - intende affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, ad un’agenzia per il lavoro, iscritta nell’apposito Albo, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di operatori cucinieri negli asili nido del Comune di Firenze a gestione diretta.

**Art. 2 - OGGETTO E FINALITA’**

Oggetto del procedimento è l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 e ss. del D. Lgs. n. 81/2015, di lavoratori, sulla base delle esigenze rilevate, per lo svolgimento delle attività ascrivibili al profilo professionale di "operatore cuciniere", con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni-Autonomie Locali. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio.

L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura si obbliga ad accettare specifici contratti di somministrazione di personale, eventualmente necessario in corso di vigenza del contratto, tramite appositi Ordinativi di Fornitura emessi dall’ Amministrazione.

Nel periodo di validità del contratto, l’Amministrazione potrà emettere Ordinativi di Fornitura fino a concorrenza dell’importo presunto massimo spendibile pari a Euro 39.600,00 (Euro trentanovemilaseicento/00) IVA inclusa, di cui oneri della sicurezza da interferenze pari a zero.

L’Amministrazione contraente non si assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell’importo presunto complessivo e pertanto l’aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta, rinuncia a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui l’importo effettivo del corrispettivo dovesse essere inferiore a quello stimato.

L’aggiudicazione e la stipula del contratto non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore, costituendo unicamente il documento base per la regolamentazione degli specifici Ordinativi di Fornitura. Conseguentemente l’Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente contratto, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare sul punto diritti o pretese di sorta.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale sia la gestione del personale medesimo.

I dipendenti somministrati destinati ad essere impiegati nei Nidi dell'Infanzia devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di scuola secondaria di I grado più corsi di formazione specialistici/concreta esperienza lavorativa maturata nell'ambito professionale specifico
- Diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo relativo all'ambito professionale

Inoltre l'attività lavorativa del dipendente somministrato deve essere caratterizzata da:

- buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto;
- contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti;
- relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
- relazioni con gli utenti di natura diretta.

Il dipendente somministrato espleta la propria attività lavorativa nelle cucine degli asili nido più sotto riportati ed effettua tutte le operazioni necessarie per la preparazione e distribuzione dei pasti; è addetto anche all'approvvigionamento dei prodotti ed alla pulizia e riordino delle attrezzature e dei luoghi di lavoro.

## **SEDI DI LAVORO: NIDI D'INFANZIA A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI FIRENZE**

### **Quartiere 1**

- 1 Nido Brucaliffo, via delle Cascine 37
- 2 Nido Giardino Incantato, B.go Pinti 64
- 3 Nido Leone di Oz, via del Leone 54
- 4 Nido Pollicino, viale Ariosto 18

### **Quartiere 2**

- 5 Nido Gelsomino, via da Settignano 28/d
- 6 Nido Erbastella, via della Loggetta 42
- 7 Nido Girasole, via Rocca Tedalda 142
- 8 Nido Melograno, via Jahier 15
- 9 Nido Pinolo, P.za Rosadi 5
- 10 Nido Rapapatata, viale Calatafimi 27/a

### **Quartiere 3**

- 11 Nido Catia Franci, via Benedetto Croce 55
- 12 Nido Cucù, via Ximenes 70
- 13 Nido Palla Pillotta, via del Portico 2
- 14 Nido Palloncino, via Villamagna 150/m
- 15 Nido Staccia Buratta, via Fez 1

### **Quartiere 4**

- 16 Nido Coccinella, via Montorsoli 14
- 17 Nido Gallo Cristallo, viuzzo delle case nuove 30/2
- 18 Nido del Merlo, via della Casella 110
- 19 Nido Scoiattolo, via Bugiardini 43
- 20 Nido Stregatto, via Pampaloni 70
- 21 Nido Tasso Barbasso, via Canova 204

### **Quartiere 5**

- 22 Nido Aquilone Rosso, via Burci 42
- 23 Nido Arca di Noè, via De'Vespucci 190
- 24 Nido Arcobaleno, via del Pesciolino 1
- 25 Nido Colombo, via Corelli 11
- 26 Nido Lorenzo il Magnifico, via di Careggi 36
- 27 Nido Madama Dorè, via Fanfani 7
- 28 Nido Nuvola Maga, via Torre degli Agli 67
- 29 Nido Trifoglio (ex Piccolo Naviglio), via dei Caboto 67
- 30 Nido Pinocchio, via del Pontormo 98

### **Art. 3 – DURATA E IMPORTO MASSIMO PRESUNTO**

Il contratto avrà durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/07/2022, per un importo massimo spendibile pari ad Euro 39.600,00 (IVA esclusa).

Resta inteso che per durata del contratto si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire, perfezionare con il Fornitore contratti applicativi del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

### **Art. 4 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA**

Il Fornitore si obbliga alle seguenti prestazioni:

1. assumere i lavoratori somministrati nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni e a corrispondere direttamente agli stessi la retribuzione dovuta, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
2. dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
3. fornire all'Amministrazione, dietro richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy.
4. accertare l'idoneità psico-fisica all'impiego dei lavoratori somministrati, trasmettendo, se richiesto dalla stazione appaltante, apposita documentazione comprovante detta idoneità; le spese derivanti da tali accertamenti sono ad esclusivo carico dell'agenzia;
5. provvedere, a sensi e nei limiti previsti nell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con le attività lavorative in generale e formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
6. rispettare, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato, quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 4/3/2014" (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) e a fornire tutte le informazioni necessarie a consentire all'utilizzatore di verificare l'idoneità del personale impiegato e l'assenza di cause di incompatibilità

Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo su richiesta dell'Amministrazione, in caso di assenza significativa.

Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività.

Il Fornitore si impegna nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso l'Amministrazione, il Codice di comportamento della Comune di Firenze, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune di Firenze

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di richiedere al fornitore l'immediata sostituzione del personale inadempiente. L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere l'ordinativo di fornitura in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento da parte del personale inviato, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.. Sono inoltre a carico del Fornitore i costi delle spese mediche previste per la sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs 81/2008 e s.mi..

#### **Art. 5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SUE MODALITA'**

L'Amministrazione procederà a comunicare al Fornitore via telefono e via mail le proprie necessità il giorno prima del servizio o la mattina stessa in cui il lavoratore dovrà prendere servizio, in un lasso di tempo che va dalle 7:30 – 7:40, indicando:

- a. denominazione del nido d'infanzia di destinazione del personale;
- b. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- c. sede e orario di lavoro.

Il Fornitore, entro il termine di 30 minuti, provvederà ad inviare presso la sede indicata il lavoratore individuato.

L'Operatore Economico è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire a quest'ultima un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.

#### **Art. 6 EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Operatore Economico dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione personale temporaneo facente parte delle categorie professionali di operatori cucinieri.

Ai lavoratori somministrati sarà applicato il CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali.

L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili. I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà distribuito sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica presso cui sono funzionalmente assegnati fatte salve esigenze diverse da manifestare per iscritto, da parte della stessa Amministrazione.

#### **Art.7. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Operatore Economico si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

L'Operatore Economico si impegna a fornire, dietro richiesta, all'Amministrazione copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che l'Amministrazione riterrà utile dover reperire per la verifica del servizio.

## **Art. 8 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI**

L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Operatore Economico, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'applicazione del moltiplicatore indicato nell'offerta economica al costo orario previsto dal CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali (oltre Iva sulla parte imponibile) come di seguito composto:

- retribuzione base oraria per categoria di inquadramento
- indennità professionali fisse e continuative
- oneri previdenziali INPS
- oneri assicurativi INAIL
- ferie ed ex festività
- TFR
- fondo di formazione
- ratei 13" mensilità

Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto.

Pertanto, il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto

Per eventuali straordinari, maggiorazioni di turno ed indennità, che devono essere fatturate dalla impresa aggiudicataria, si precisa quanto segue:

- per le ore straordinarie è applicato l'aumento percentuale previsto dal vigente C.C.N.L. - Regioni e Autonomie Locali, sul costo del lavoro come previsto per legge;
- la stessa modalità di calcolo è applicata sulle maggiorazioni o eventuali altre indennità, previste dal vigente C.C.N.L. - Regioni e Autonomie Locali e dal C.C.D.I. per i dipendenti dell'Amministrazione.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo di contratto ed in giornate lavorative sarà fatturato dall'Agenzia alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria senza applicazione del moltiplicatore e quindi corrisponde al rimborso del solo costo del lavoro. Tale disciplina specifica non si applica al personale assente a qualsiasi titolo, il cui costo rimane comunque a carico dell'Agenzia.

In caso di rinnovo contrattuale del comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo alla parte economica, sarà rimborsato all'agenzia il solo aumento del costo del lavoro (senza l'applicazione del moltiplicatore), relativamente alle ore effettuate dal prestatore di lavoro e contabilizzate in fattura secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio entro i termini di legge dalla data del ricevimento della relativa fattura elettronica, che l'Operatore Economico emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore. Le fatture mensili dovranno contenere i seguenti dati:

- CIG
- numero del contratto e nominativo del lavoratore;

- numero delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa oraria, comprensiva del moltiplicatore, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse e relativo margine di agenzia;
- iva sul margine di agenzia
- totale fattura.

#### **Art.9. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione, in caso di inadempienze dell'Operatore Economico, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate. L'Amministrazione osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

#### **Art. 10 - SOGGETTI AMMESSI**

Possono partecipare alla presente procedura operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Sono **esclusi** dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010. L'Amministrazione procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono altresì essere in possesso di:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003;
- c) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Gli operatori economici dovranno inoltre rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n.39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI).

#### **Art. 11- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti interessati per partecipare al presente avviso devono presentare la proposta entro e non oltre le ore 16:00 del 13/02/2020 sulla Piattaforma START:

- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e all'83 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando l'*Allegato modello A – DGUE*;
- *Allegato modello B - AD-Altre Dichiarazioni*, per il possesso di degli ulteriori requisiti richiesti;
- Offerta economica, presentata con l'*Allegato modello C – Offerta Economica* al presente Avviso firmata dall'operatore economico.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente, ovvero firmati e corredati di copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso di partecipazione associata, i documenti dovranno essere firmati da tutti gli operatori economici partecipanti.

La partecipazione da parte degli operatori economici alla presente procedura non determina il sorgere di obbligazioni in capo all'Amministrazione Comunale che si riserva di non procedere al successivo affidamento.

L'Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. Le informazioni richieste dovranno essere sufficientemente esaustive e pervenire entro il termine indicato dall'Amministrazione.

#### **Art. 12. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”**

L'offerta economica deve contenere il MOLTIPLICATORE UNICO.

Il MOLTIPLICATORE UNICO, maggiore di 1, rappresenta il coefficiente che moltiplicato per il costo orario come determinato all'art.8, determina il corrispettivo dovuto per ogni ora lavorata.

Il moltiplicatore deve pertanto contenere tutte le voci, compreso l'utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa;

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto previsto nel presente capitolato prestazionale.

Il servizio è aggiudicato alla migliore offerta pervenuta sulla base dei criteri sopra indicati.

Per informazioni è possibile contattare la Direzione Istruzione PO Contabilità Via Nicolodi 2, 50131 FIRENZE - Telefono 055 262 5614 – 055 2625819 e-mail: [margherita.colabella@comune.fi.it](mailto:margherita.colabella@comune.fi.it).

#### **Art. 13 STIPULA DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale potrà, all'esito della procedura, affidare il servizio all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore, procedendo alla stipula del contratto mediante

corrispondenza secondo gli usi commerciali, in modalità elettronica tramite posta elettronica certificata.

Il contratto eventualmente conseguente all'affidamento del servizio non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'articolo 32, comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2012, poiché si tratta di affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. a) del Codice;

L'operatore economico dovrà, quindi, presentare offerta tramite il sistema Start, corredandola di apposite dichiarazioni.

L'operatore economico dichiara, fin dalla partecipazione alla presente indagine di mercato, di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune di Firenze

#### **Art. 14- VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

#### **Art. 15- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ANTICORRUZIONE**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall' Agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione. Si applica il codice disciplinare ed il codice di comportamento adottato dall'Amministrazione.

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors": "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

#### **Art. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

##### **Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale**

Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055), tratterà

i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla partecipazione alla presente procedura. I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'espletamento delle procedure per l'individuazione dell'operatore economico nell'ambito delle attività in oggetto.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari del procedimento di individuazione dell'operatore economico e conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Riccardi Via Cavour n.1, 50129 Firenze - email: rpdprivacy@comune.fi.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### **Art. 17 FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010.

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche è la PO. Contabilità della Direzione Istruzione – Dott.ssa Margherita Colabella

Allegati

- *Allegato modello A – DGUE;*
- *Allegato modello B – ADAltre Dichiarazioni;*
- *Allegato modello C – Offerta Economica.*